

Consultazione su Regolamento AIR-VIR (Delibera n. 7/2021)

Osservazioni e proposte



Articolo	Citazione del testo oggetto di osservazione / proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione /delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Art. 3 – Ambito di applicazione dell'AIR e della VIR	<ol style="list-style-type: none">1. L'AIR e la VIR si applicano agli atti dell'Autorità per i quali si rilevi l'esigenza di valutare l'impatto della regolazione sul mercato interessato, sugli utenti dei servizi di trasporto e sul sistema trasportistico.2. La VIR si applica in ogni caso ai provvedimenti che introducono innovazioni di portata generale in ambiti già oggetto di regolazione dell'Autorità; l'Autorità si riserva di applicare la VIR anche in riferimento a provvedimenti non preventivamente sottoposti ad AIR.3. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'AIR e della VIR:<ol style="list-style-type: none">a) gli atti o provvedimenti per i quali l'AIR o	<ol style="list-style-type: none">1. L'AIR e la VIR si applicano agli atti dell'Autorità per i quali si rilevi l'esigenza di valutare l'impatto della regolazione sul mercato interessato, sugli utenti dei servizi di trasporto e sul sistema trasportistico.2. La VIR si applica in ogni caso ai provvedimenti che introducono innovazioni di portata generale in ambiti già oggetto di regolazione dell'Autorità; l'Autorità si riserva di applicare la VIR anche in riferimento a provvedimenti non preventivamente sottoposti ad AIR. 3. Qualora non sia stata già prevista dall'Autorità, i soggetti destinatari dell'intervento regolatorio possono presentare motivata richiesta di applicazione della VIR, laddove ritengano che il provvedimento adottato abbia determinato un impatto significativo nel settore di riferimento.	<p>Sulla base della <i>ratio</i> della VIR indicata all'art. 2.3, in quanto valutazione <i>ex post</i> dell'intervento regolatorio adottato, si propone che la stessa debba essere effettuata anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte dei soggetti destinatari dell'intervento regolatorio, come proposto nel nuovo comma 3. Ciò in applicazione dei principi di <i>better regulation</i> (adottati anche da altre Autorità indipendenti) e di quelli contenuti nel DPCM n. 169/2017 (cfr. art. 2.6) citato nelle premesse alla delibera n. 7/2021 di codesta Autorità, al fine di assicurare la partecipazione degli interessati ai processi di valutazione e monitoraggio.</p> <p>Per quanto riguarda i casi di esclusione dell'AIR e della VIR, di cui all'art. 3.3 del documento posto in consultazione (cfr. nuovo art. 3.4):</p> <ul style="list-style-type: none">- con riferimento agli atti che comportano una mera revisione formale di atti di



la VIR risulti incompatibile con esigenze di urgenza;

b) gli atti che comportano una mera revisione formale di atti di regolazione già in vigore;

c) gli atti non aventi contenuto regolatorio, quali

- (i) gli atti di programmazione, di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna,
- (ii) gli atti aventi finalità meramente interpretativa o applicativa,
- (iii) gli atti riconducibili a impianti regolatori già definiti,
- (iv) gli atti emanati esigenze di mero adeguamento a modifiche normative sopravvenute,
- (v) gli atti che hanno un contenuto vincolato,
- (vi) i provvedimenti sanzionatori ed ispettivi dell'Autorità,
- (vii) le indagini conoscitive, i pareri, le segnalazioni o gli altri atti adottati dall'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze, oppure previsti da protocolli d'intesa,
- (viii) i protocolli di intesa e gli altri accordi che disciplinano rapporti con soggetti, di diritto pubblico o privato, funzionali all'esercizio delle competenze dell'Autorità,
- (ix) i provvedimenti adottati in tema di autofinanziamento,

4. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'AIR e della VIR:

- a) gli atti o provvedimenti per i quali l'AIR o la VIR risulti incompatibile con esigenze di urgenza;
- b) gli atti che comportano una mera revisione formale di atti di regolazione già in vigore;
- c) gli atti non aventi contenuto regolatorio, quali:
 - i) gli atti di programmazione e di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna,
 - (ii) gli atti aventi finalità meramente interpretativa o applicativa,**
 - (iii) gli atti riconducibili a impianti regolatori già definiti, **che non introducono novità nel sistema regolatorio in vigore**
 - (iv) gli atti emanati esigenze di mero adeguamento a modifiche normative sopravvenute,
 - (v) gli atti che hanno un contenuto vincolato,
 - (vi) i provvedimenti sanzionatori ed ispettivi dell'Autorità,
 - (vii) le indagini conoscitive, i pareri, le segnalazioni o gli altri atti adottati dall'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze, oppure previsti da protocolli d'intesa,
 - (viii) i protocolli di intesa e gli altri accordi

regolazione già in vigore di cui alla **lettera b)**, si ritiene opportuno un chiarimento relativamente alla casistica dei provvedimenti esclusi;

- con specifico riferimento agli **atti non aventi contenuto regolatorio**, si ritiene opportuno chiarire se gli **atti di programmazione di cui alla lett. c), sub i)** afferiscano ad attività interne all'Autorità e, in caso affermativo, di modificare la formulazione come proposta.

Diversamente da quanto indicato nel documento in consultazione, si propone di prevedere l'AIR e la VIR anche per gli **atti aventi finalità meramente interpretativa o applicativa, alla lett. c), sub ii)**, in quanto il grado dell'impatto derivante dall'intervento dell'Autorità potrebbe variare in funzione della scelta operata. A titolo esemplificativo, in occasione del procedimento per l'approvazione delle misure concernenti il contenuto minimo dei diritti degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie avvenuta con la Delibera n. 106/2018, codesta Autorità aveva, infatti, predisposto apposita Relazione AIR.



	<p>(x) i regolamenti adottati per lo svolgimento di specifiche funzioni dell'Autorità, (xi) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.</p>	<p>che disciplinano rapporti con soggetti, di diritto pubblico o privato, funzionali all'esercizio delle competenze dell'Autorità. (ix) i provvedimenti adottati in tema di autofinanziamento, (x) i regolamenti adottati per lo svolgimento di specifiche funzioni dell'Autorità, (xi) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.</p>	<p>Inoltre, l'esclusione dall'AIR e dalla VIR degli atti riconducibili a impianti regolatori già definiti (cfr. alla lett. c), sub iii) non appare coerente con l'esigenza di sottoporre a valutazione atti regolatori che potrebbero avere un impatto comunque significativo per i destinatari dei provvedimenti, quanto meno nel caso in cui gli stessi atti introducano novità rilevanti nel sistema regolatorio in vigore. A titolo esemplificativo, in occasione del procedimento per l'adozione dell'atto di regolazione recante la revisione della Delibera 49/2015, concluso con la Delibera n. 154/2019, codesta Autorità aveva, infatti, predisposto apposita Relazione AIR.</p> <p>Più in generale, al fine di identificare gli atti non inclusi nel perimetro di applicazione dell'AIR e della VIR, si propone di non prevedere un elenco tassativo dei provvedimenti da escludere a priori, ma di identificare categorie generali di atti in base ai prevedibili impatti ed effetti sugli operatori, sui clienti finali e sull'intera collettività, in analogia con l'approccio adottato da altre Autorità indipendenti.</p> <p>Ciò anche in ragione del fatto che alcuni provvedimenti elencati, per loro natura, non rivestono contenuto regolatorio (es.</p>
--	---	---	---



			<p>regolamenti adottati per lo svolgimento di specifiche funzioni dell'Autorità o adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali).</p> <p>In particolare, nella Guida per l'analisi di impatto della regolazione nell'Autorità per l'energia e il gas, l'ARERA ha escluso dall'applicazione dell'AIR i provvedimenti che:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>“non hanno contenuto innovativo, nel senso che non introducono novità rilevanti nel sistema regolatorio in vigore (come, ad esempio, gli interventi tariffari di tipo manutentivo, che si limitano ad aggiornare periodicamente le tariffe di un settore)</i>• <i>non hanno un contenuto prettamente regolatorio (come, ad esempio, i pareri, le segnalazioni, i regolamenti di autorganizzazione e gli accordi con Autorità estere)</i>• <i>presentano i caratteri della necessità e dell'urgenza”.</i>
Art. 4 – Contenuto dell'Analisi di impatto della regolazione	1. L'analisi di impatto della regolazione si sviluppa attraverso l'esame dei seguenti profili: a) ragioni dell'intervento, anche alla luce degli esiti della eventuale VIR, in relazione alle condizioni rilevate nel mercato interessato;	1. L'analisi di impatto della regolazione si sviluppa attraverso l'esame dei seguenti profili: a) ragioni dell'intervento, anche alla luce degli esiti della eventuale VIR, in relazione alle condizioni rilevate nel mercato interessato;	Con riferimento alla valutazione dei costi e benefici di cui all' art.4.1, lettera e) appare opportuno precisare che le modalità di calcolo degli indicatori, in particolare con riguardo agli oneri ed ai benefici indiretti, siano trasparenti e confrontabili rispetto alle



	<p>b) obiettivi perseguiti con l'atto di regolazione alla luce delle finalità generali dell'Autorità;</p> <p>c) soggetti destinatari;</p> <p>d) ambito di intervento, settori e mercati interessati dall'intervento di regolazione;</p> <p>e) valutazione dei costi e benefici delle opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa l'opzione di non intervento;</p> <p>f) opzione regolatoria preferita con evidenza dei benefici attesi.</p>	<p>b) obiettivi perseguiti con l'atto di regolazione alla luce delle finalità generali dell'Autorità;</p> <p>c) soggetti destinatari;</p> <p>d) ambito di intervento, settori e mercati interessati dall'intervento di regolazione;</p> <p>e) valutazione dei costi e benefici delle opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa l'opzione di non intervento, secondo i criteri di calcolo specificati nell'Annesso 1, punti 2 e 3, e di cui la sezione E dell'Annesso 2 dovrà fornire esplicita quantificazione;</p> <p>f) opzione regolatoria preferita con evidenza dei benefici attesi, di cui la sezione F dell'Annesso 2 dovrà fornire esplicita evidenza.</p>	<p>finalità dell'atto regolatorio. Come tali, detti indicatori e le relative modalità di calcolo dovrebbero essere opportunamente esplicitati nell'Annesso 1, punti 2 e 3.</p> <p>Nell'Annesso 2, sezione E, per ciascuna opzione di intervento di regolazione considerata dovrebbe essere esplicitata la relativa <i>performance</i> in termini di costi e benefici attesi, determinati secondo i criteri di cui all'Annesso 1.</p> <p>Infine, con riguardo ai benefici attesi dell'opzione regolatoria preferita, si ritiene necessario che nell'Annesso 2, sezione F sia data evidenza dell'esito dell'analisi costi-benefici a supporto dell'intervento ritenuto più efficiente rispetto alle alternative.</p> <p>Il risultato dell'analisi dovrebbe in ogni caso essere oggettivo e verificabile rispetto alla finalità che l'Autorità intende perseguire.</p>
Art. 5 – Documenti AIR	<p>1. All'avvio del procedimento di regolazione, l'Autorità stabilisce se allo stesso sarà applicata l'AIR e, nel caso, ne individua il Responsabile.</p> <p>2. Nel caso in cui ad un procedimento dell'Autorità si applichi l'AIR, il documento per la consultazione pubblicato ai sensi del competente regolamento è corredata da uno Schema di AIR.</p>	<p>1. All'avvio del procedimento di regolazione, l'Autorità stabilisce se allo stesso sarà applicata l'AIR e, nel caso, ne individua il Responsabile.</p> <p>2. Nel caso in cui ad un procedimento dell'Autorità si applichi l'AIR, il documento per la consultazione pubblicato ai sensi del competente regolamento è corredata da uno Schema di AIR.</p>	<p>Al fine di assicurare un maggior grado di trasparenza del procedimento di Verifica di Impatto della Regolazione, si ritiene necessario:</p> <ul style="list-style-type: none">- modificare l'art. 5.5 al fine di prevedere obbligatoriamente nella Relazione AIR anche il termine entro il quale verrà effettuata la VIR- prevedere la consultazione dei diversi



<p>3. Lo Schema di AIR fornisce una prima valutazione degli impatti attesi delle misure regolatorie poste in consultazione e dà evidenza delle opzioni alternative di intervento regolatorio considerate, valutandone i costi e i benefici, rispetto allo status quo, in maniera qualitativa e ove possibile attraverso indicatori quantitativi, nonché l'opzione regolatoria preferita posta in consultazione.</p> <p>4. Il provvedimento finale di regolazione è corredata dalla Relazione AIR.</p> <p>5. La Relazione AIR supporta la valutazione finale dell'atto di regolazione, illustrandone costi e benefici rispetto allo status quo, dando evidenza degli esiti della consultazione; nella Relazione AIR può essere indicato il termine per l'avvio della verifica di impatto della regolazione.</p> <p>6. I documenti di cui ai commi 3 e 5 analizzano i profili di cui all'articolo 4; nei documenti di AIR sono individuati gli indicatori idonei a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l'atto di regolazione, da utilizzarsi anche per l'effettuazione della VIR. A titolo esemplificativo nell'annesso 2 al presente regolamento è indicata la struttura dei suddetti documenti.</p>	<p>3. Lo Schema di AIR fornisce una prima valutazione degli impatti attesi delle misure regolatorie poste in consultazione e dà evidenza delle opzioni alternative di intervento regolatorio considerate, valutandone i costi e i benefici, rispetto allo status quo, in maniera qualitativa e ove possibile attraverso indicatori quantitativi, nonché l'opzione regolatoria preferita posta in consultazione.</p> <p>4. Il provvedimento finale di regolazione è corredata dalla Relazione AIR.</p> <p>5. La Relazione AIR supporta la valutazione finale dell'atto di regolazione, illustrandone costi e benefici rispetto allo status quo, dando evidenza degli esiti della consultazione; nella Relazione AIR deve può essere indicato il termine per l'avvio della verifica di impatto della regolazione, ove prevista dall'Autorità, o in alternativa, il termine entro il quale la VIR potrà essere richiesta dai soggetti destinatari del provvedimento.</p> <p>6. I documenti di cui ai commi 3 e 5 analizzano i profili di cui all'articolo 4; nei documenti di AIR sono individuati gli indicatori idonei a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l'atto di regolazione, da utilizzarsi anche per l'effettuazione della VIR. A titolo</p>	<p><i>stakeholder</i>, per consentire la raccolta di dati e osservazioni sui principali effetti del provvedimento di regolazione, come proposto nel nuovo comma 8, in linea con quanto già previsto dai Regolamenti di altre Autorità indipendenti, (es. ANAC e AGCOM) per garantire la partecipazione attiva degli interessati ai processi di valutazione e monitoraggio.</p>
--	---	---



	<p>7. Lo Schema di AIR e la Relazione AIR sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Autorità.</p>	<p>esemplificativo nell'annesso 2 al presente regolamento è indicata la struttura dei suddetti documenti.</p> <p>7. Lo Schema di AIR e la Relazione AIR sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Autorità.</p> <p>8. La Relazione AIR costituisce la base per le osservazioni da parte degli stakeholder da valutare in occasione della VIR.</p>	
Art. 6 – Contenuto della Verifica di impatto della regolazione	<p>1. All'avvio del procedimento di verifica di impatto della regolazione, l'Autorità individua il termine di conclusione del procedimento e il Responsabile del procedimento VIR.</p> <p>2. La VIR si sviluppa attraverso l'esame dei seguenti profili:</p> <ul style="list-style-type: none">a) con riguardo all'ambito di intervento e ai mercati interessati dall'atto di regolazione, analisi della situazione corrente e della sua evoluzione;b) valutazione del grado di attuazione della regolazione e della misura di raggiungimento degli obiettivi che si intendevano conseguire, anche in base agli indicatori eventualmente individuati nella pertinente Relazione AIR;c) definizione di opzioni di revisione della regolazione in esame, alla luce dei risultati emersi sulla sua efficacia, efficienza,	<p>1. L'Autorità predisponde nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario, da intendersi di massima, contenente l'indicazione degli atti che si intende sottoporre a VIR.</p> <p>2. Gli operatori interessati possono inviare osservazioni anche precedentemente alla data prevista per l'inizio della VIR, che possono essere oggetto di chiarimenti o pareri emanati prima della VIR, ovvero essere utilizzati per la predisposizione del documento di consultazione per la verifica di impatto.</p> <p>3. All'avvio del procedimento di verifica di impatto della regolazione, l'Autorità individua il termine di conclusione del procedimento e il Responsabile del</p>	<p>Richiamando quanto precedentemente illustrato in relazione all'art. 5, si ritiene opportuno che sia messa a disposizione degli operatori interessati una programmazione di massima degli atti potenzialmente oggetto di VIR, anche al fine di consentire agli stessi la trasmissione di osservazioni prima dell'avvio del processo di verifica di impatto, in analogia con quanto già previsto da altre Autorità indipendenti (es. ANAC).</p> <p>Infine, si ritiene opportuno chiarire se e in quali modalità sia previsto un aggiornamento della VIR finalizzato a monitorare periodicamente l'impatto del provvedimento adottato, come proposto nel nuovo comma 5.</p>



	<p>attualità delle motivazioni sottostanti alla sua adozione nonché coerenza con l'insieme del quadro normativo e regolatorio pertinente.</p> <p>A titolo esemplificativo nell'annesso 3 al presente regolamento è indicata la struttura del documento VIR.</p>	<p>procedimento VIR.</p> <p>4. La VIR si sviluppa attraverso l'esame dei seguenti profili:</p> <ul style="list-style-type: none">a) con riguardo all'ambito di intervento e ai mercati interessati dall'atto di regolazione, analisi della situazione corrente e della sua evoluzione;b) valutazione del grado di attuazione della regolazione e della misura di raggiungimento degli obiettivi che si intendevano conseguire, anche in base agli indicatori eventualmente individuati nella pertinente Relazione AIR;c) definizione di opzioni di revisione della regolazione in esame, alla luce dei risultati emersi sulla sua efficacia, efficienza, attualità delle motivazioni sottostanti alla sua adozione nonché coerenza con l'insieme del quadro normativo e regolatorio pertinente. <p>A titolo esemplificativo nell'annesso 3 al presente regolamento è indicata la struttura del documento VIR.</p> <p>5. Nell'ambito della VIR, l'Autorità definisce i tempi e le modalità relative al monitoraggio periodico del provvedimento regolatorio adottato.</p>	
--	---	---	--